



Comune di Albenga
Ufficio Demanio

Procedura aperta tramite piattaforma telematica di negoziazione

**BANDO DI GARA DISCIPLINARE CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL' ART. 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA N.18 FINO AL 31.12.2023 IN ALBENGA
CIG Z143670C7F**

- Vista la D.G.R. n. 423 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto: "Modifiche alle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con D.G.R. n.156/2013 come modificate dalla D.G.R. 1057/13.
- Vista la D.G.R. 424 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto: "Modifiche alle Linee Guida per spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con D.G.R. 512/2004.

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale di Albenga con propria deliberazione n. 59 del 31 luglio 2018 ha approvato l'aggiornamento del PUD Comunale nel quale sono previste le spiagge libere attrezzate contraddistinte, nella tavola 2b del Piano di utilizzo delle aree demaniali, con il n° 18 - fronte mare di ml. 35,00 della superficie di circa mq 1.300,00, in Lungomare C. Colombo e con il n° 22 - fronte mare di ml. 50,00 della superficie di circa mq 1.500,00, in Lungomare A. Doria;
- Visto l'atto della Giunta Comunale n° 75 del 10.03.2022 con il quale sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento in gestione di n° 2 spiagge libere attrezzate situata sul Litorale di Albenga ed individuate nel Piano di Utilizzo delle aree demaniali con i numeri 18 e 22.

1. OGGETTO DELLA GARA

Spiaggia libera attrezzata in affidamento:

- **Lotto unico: Spiaggia Libera Attrezzata** indicata nella tavola 2b del Piano Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime con **il n. 18** fronte mare ml. 35,00, situata sul Lungomare C. Colombo tra il molo adiacente lo stabilimento balneare "Bagni Ondina" e lo stabilimento balneare denominato "Bagni Albenga" a levante (superficie circa mq 1300); **CIG Z143670C7F**;

Oggetto della gara è l'affidamento in gestione – ai sensi dell'art.45 bis del Codice della Navigazione - di un lotto unico di **"Spiaggia libera attrezzata "** indicato nella tavola 2b del Piano Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime adottato in data 31 luglio 2018 come **"SLA n. 18"** nei documenti tecnici allegati;

L'Amministrazione Comunale, in riferimento agli orientamenti assunti con la suddetta deliberazione, intende attribuire a suddette SLA una particolare vocazione tematica, orientata ad iniziative e servizi rivolti alle famiglie, all'infanzia, ai giovani, nonché una particolare attenzione ad iniziative per agevolare ed ampliare la fruizione delle spiagge e del mare da parte delle persone disabili;

Titolare diretta della relativa concessione demaniale marittima è, e rimane, la stessa Amministrazione Comunale, che consegnerà all'assegnatario del lotto i tratti di arenile nelle condizioni di stato in cui si trovano.

L'oggetto e la disciplina della gara sono più precisamente definiti nei seguenti allegati, che integrano il presente documento e ne costituiscono parte sostanziale ad ogni effetto giuridico.

Ad essi si rinvia per quanto qui non espressamente stabilito e descritto:

- Collocazione e dimensioni dei tratti di arenile in concessione:
 - ***Allegato Tav. 2 del PUD: liberamente consultabile presso il sito del Comune di Albenga, Servizi, Uffici, Area Pianificazione e sviluppo infrastrutturale, Demanio marittimo e parchi***
- Modulistica per la partecipazione alla gara:
 - ***Allegato “Domanda di ammissione”;***
 - ***Allegato “Modello relazione tecnica”- modello esemplificativo;***
 - ***Allegato Protocollo di legalità;***
 - ***Allegato specifiche tecniche;***

2. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE - OBBLIGHI DEL GESTORE

Gli aggiudicatari, attraverso atto contrattuale, avranno la disponibilità dei tratti di arenile in concessione per svolgere l'attività di “Spiaggia libera attrezzata” per le **stagioni balneari 2022 e 2023 e fino al 31.12.2023.**

L'ente su richiesta potrà valutare la richiesta di mantenere le dotazioni esistenti fino al nuovo e successivo affidamento.

I gestori dovranno in particolare rispettare il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione, le ordinanze sulla disciplina delle attività balneari e della nautica da diporto, emanate dal Comune e dall'Autorità Marittima, nell'ambito delle rispettive competenze, la legge regionale n.13/1999 e s.m.i., le Linee Guida regionali per le spiagge libere e libere attrezzate e le Linee Guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere.

I gestori eserciteranno la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità. In nome proprio essi stipuleranno tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le forniture a rete (vedasi Enel, acqua, etc.), e richiederanno le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per le attività intraprese.

I gestori saranno obbligati ad acquistare, installare solo dopo aver acquisito tutte le necessarie autorizzazioni ed a mantenere in piena efficienza, a propria totale cura e spesa, i manufatti di servizio necessari per la gestione della struttura in conformità delle linee guida delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 512 del 21/05/2004 e ss.mm.ii. e all'ordinanza comunale n. 86/2015.

Ai gestori è vietato, a pena di decadenza dall'affidamento, realizzare opere diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate dalle suddette linee guida, con la sola eccezione di eventuali attrezzature o impianti di facile rimozione connessi all'offerta di servizi aggiuntivi proposti in sede di gara e debitamente autorizzate.

La manutenzione dell'arenile nello stato di fatto in cui verrà consegnato al gestore, attraverso i necessari ordinari interventi di ripascimento, riallineamento e grigliatura; sarà a carico del gestore che ne concorderà preventivamente le modalità con l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune.

Tutte le strutture installate dal gestore dovranno essere smontate e completamente rimosse entro quindici giorni dalla fine della stagione balneare.

Il gestore dovrà garantire, per l'intera durata dell'affidamento, la fornitura delle attrezzature necessarie ed avere la disponibilità di tutto il materiale previsto per il servizio di soccorso e di assistenza bagnanti.

I gestori assumono nei confronti del Comune i seguenti **obblighi generali**, salvo quanto sarà più specificamente previsto nel contratto:

1. rendere complete e funzionanti la spiaggia entro le date previste dalla normativa regionale;
2. porre a libera e gratuita disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione ed almeno una doccia con acqua fredda, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
3. porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento, senza limitazioni o discriminazioni di sorta;
4. mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile oggetto di concessione demaniale, compresa la spiaggia non occupata dalle attrezzature e l'area connessa messa a disposizione;
5. esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare corrispondente all'arenile oggetto di affidamento di cui sopra;
6. vigilare sul tratto di spiaggia, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico, o gravi violazioni dell'ordinanza del Sindaco in materia di disciplina della balneazione;
7. stipulare idonea polizza assicurativa, con massimale adeguato, a copertura dei rischi - ivi compresi quelli per furto ed incendio - connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi;
8. affiggere il cartello tipo di cui alle "Linee guida" emanate, nella materia, dalla Regione Liguria, mediante l'utilizzo di una struttura di sostegno a forma di portale installato in corrispondenza dell'ingresso alla spiaggia e adeguati cartelli scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca - i quali riportino:
 - a) la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
 - b) le norme fondamentali dell'ordinanza comunale recante la disciplina della balneazione;
 - c) i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di arenile;
 - d) i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
 - e) le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
 - f) gli uffici dell'Amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.

3. IMPORTO PRESUNTO DELLA GESTIONE

Si stima che i costi complessivi per la gestione della spiaggia oggetto di affidamento siano i seguenti:

- Lotto 1: € 3.373,44 (tremilatrecentosettantatre/44) SLA n. 18;

Tali costi consistono nel rimborso al Comune di Albenga del canone demaniale e della relativa taxa regionale nel seguente modo:

- a) L'importo annuale del canone demaniale marittimo annuale salvo aggiornamenti, determinato in:
 - Lotto 1: € 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) SLA n. 18;
- b) L'importo della taxa regionale pari al 25% del canone annuo risalente ad

- Lotto 1: € 674,69 (seicentosettantaquattro/69) SLA n. 18;

In relazione a tali costi che si basano sui canoni per l'annualità in corso si devono aggiungere:

- eventuali aumenti dei canoni demaniali per il 2023;
- ogni spesa relativa alla stipula della scrittura privata che sancirà l'aggiudicazione;

Si tenga conto delle spese per il personale di assistenza alla balneazione (bagnini) ed altro personale, ogni spesa per il corretto allestimento delle SLA oltre le spese per servizi migliorativi e collaterali.

In ogni caso è possibile modificare la convenzione con il consenso dell'ente concedente.

L'affidatario è tenuto a registrare i dati economici della propria gestione e a comunicarli separando gli introiti dei servizi da gestione SLA rispetto ad eventuali altri introiti annualmente all'ente concedente in modo da fornire gli elementi di una banca dati che possa essere base dei futuri affidamenti.

Solo ai fini del calcolo del valore dell'appalto tenuto conto dei rendiconti di gestione forniti dall'ultimo gestore, dal valore degli affidamenti di altre spiagge cittadine e riducendo la stima in considerazione di possibili estensioni degli obblighi riferiti alle norme anti contagio che potrebbero verificarsi l'importo della concessione viene stimato in € 31.000,00 (trentunomila/00).

4. MODALITA' E LIMITI DELLA GESTIONE

I gestori della spiaggia libera attrezzata assumono la veste di titolari di impresa di servizi alla balneazione.

In questa veste, acquisite preventivamente le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge, il gestore svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel precedente punto 2 e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dai commi successivi e riportati nel contratto stipulato con il Comune.

La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge libere attrezzate è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, obbligatoriamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici previa l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni paesaggistiche/edilizie che dovranno essere richieste dal Comune e dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui alle ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio e del Comune di Albenga. Nel caso di modifica delle linee guida regionali per la gestione delle SLA è facoltà del Comune concedente di modificare la convenzione in accordo con il gestore e nel rispetto delle mutate condizioni normative preservando per quanto possibile gli obiettivi e le aspettative del progetto tecnico - qualitativo presentato in sede di gara.

Gli orari di apertura sono quelli stabiliti dall'Ordinanza Comunale sul Demanio marittimo.

Il tratto di arenile oggetto di concessione rimane ad ogni effetto spiaggia pubblica. Su di essa il gestore può svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione nell'osservanza dei seguenti limiti, stabiliti dal documento “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512 del 21.5.2004:

- a) il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta del cliente, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere sempre liberamente accessibili ed usufruibili da chiunque e sgombri da ogni tipo di attrezzatura del gestore;
- b) le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e devono essere rimosse nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;

- c) le eventuali ulteriori attività di servizio complementari devono comunque essere svolte al di fuori dell'area di rispetto, pari al 50% dell'area in concessione come stabilito al precedente punto a), riservata alla libera fruizione del pubblico;
- d) le tariffe per i servizi essenziali alla balneazione devono mantenersi al di sotto dei limiti massimi, stabiliti dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 04.06.2015 fatti salvi gli aggiornamenti per le stagioni successive;

La presa visione dei luoghi è obbligatoria e va espletata autonomamente. Non occorre produrre attestati di presa visione, ma basta effettuare le relative dichiarazioni comprese nell'istanza di ammissione (allegato 1).

Potranno essere applicate le norme relative al c.d. "soccorso istruttorio" previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

5. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45bis del Codice della Navigazione, scadrà il 31/12/2023.

Alla sua scadenza, l'affidamento non potrà essere rinnovato al medesimo gestore ma dovrà essere indetta una nuova selezione pubblica.

Al termine del periodo di affidamento la spiaggia dovrà essere restituita al Comune.

6. TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE

E' ammesso il trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa* della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, esclusivamente previa autorizzazione e gradimento del Comune, che avrà facoltà di richiedere tutte le garanzie che riterrà necessarie per il mantenimento degli *standard* qualitativi dell'esercizio, come definiti ad esito delle procedure concorsuali.

Il trasferimento è comunque escluso:

1. qualora le qualità personali del cedente siano state decisive, per effetto del sistema di valutazione comparativa delle domande in sede di selezione pubblica, a determinare l'affidamento della gestione.
2. a favore di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

Qualora il gestore sia una società, le disposizioni sopraindicate si applicano anche all'ipotesi di trasferimento della posizione di socio amministratore.

7. ONERI DELLA GESTIONE

7.1 (ONERI DA VERSARE)

A fronte dell'affidamento dell'esercizio di cui al precedente punto 2, i gestori si obbligano a versare al Comune:

- a) L'importo annuale del canone demaniale marittimo annuale salvo aggiornamenti, determinato in:
 - Lotto 1: € 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) SLA n. 18;
- b) L'importo della tassa regionale pari al 25% del canone annuo risalente ad:
 - Lotto 1: € 674,69 (seicentosettantaquattro/69) SLA n. 18;
- c) l'importo delle spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria), da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula del contratto per l'affidamento definitivo di cui al successivo art. 16.

Le somme di cui al punto a) e b) per la stagione 2022 dovranno essere corrisposte al Comune, all'atto di stipula del contratto. Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata autenticata/lettera commerciale con ogni onere a carico dell'aggiudicatario.

7.2 (ONERI DI MANUTENZIONE)

Gli aggiudicatari avranno altresì l'onere di mantenere costantemente in ordine, durante l'esercizio dell'attività, e durante tutto la durata della gestione in appalto, attraverso adeguata pulizia e rastrellamento, l'area in gestione oltre a provvedere all'esecuzione della manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.

8. GARANZIE E CLAUSOLE PENALI

I vincitori della gara, prima della stipula del contratto, dovranno costituire una **cauzione definitiva** pari al 10% ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta prestata da istituto bancario o compagnia di assicurazioni, rispettivamente autorizzati all'esercizio del credito oppure delle assicurazioni - ramo cauzioni, o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente bando nonché dal contratto che l'impresa stessa sarà tenuta a sottoscrivere con il Comune.

Nel caso di violazioni agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto e richiamati ai precedenti punti **2** e **3** del presente bando, e fatto salvo quanto stabilito al successivo punto **9**, il Comune potrà senz'altro rivalersi sulla cauzione definitiva nel caso in cui il gestore non risarcisca ogni danno compiuto e pagato ogni eventuale sanzione, al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore. Il gestore sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all'uopo assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile.

Il Comune, in particolare, potrà procedere ai sensi del precedente comma in presenza di ritardi e/o di mancati pagamenti del canone di cui al precedente punto **6b)**, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del gestore ma anticipate dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione definitiva, da parte del gestore e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto.

Fermo quanto sopra, il Comune potrà applicare ai gestori, con la sola formalità della preventiva contestazione per iscritto, **una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno** qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente bando.

9. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE

Salvo quanto stabilito al punto precedente, nel caso di gravi violazioni da parte dei gestori agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto e richiamati ai precedenti punti 3 e 4 del presente bando, si potrà determinare la risoluzione del contratto stesso.

Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate ai gestori, cui verrà affidato un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni.

Per effetto della risoluzione, il gestore soggetto di violazione decadrà dall'affidamento ex art.45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia di decadenza, a cedere all'Amministrazione Comunale le strutture ed i manufatti di sua proprietà insistenti sull'area demaniale. Nel caso di risoluzione l'Amministrazione potrà rivolgersi al secondo classificato o rinnovare la procedura di affidamento.

10. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del presente disciplinare sarà competente il foro di Savona.

11. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

La gestione della SLA sarà affidata ad una impresa

- in forma singola o associata (comprese le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381);
- iscritta alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro d'altro Stato europeo) ai fini dell'esercizio delle attività previste dal presente bando;

Possono partecipare alla selezione, presentando la propria proposta con le modalità previste dal presente bando ed assumendo quindi la veste di "proponenti" nella gara, i soggetti, in forma individuale o associata, già iscritte alla C.C.I.A.A. (o ad altro analogo registro di stato europeo) per l'esercizio delle attività oggetto del presente bando ed interessate all'affidamento della gestione in proprio o in raggruppamento con altre imprese;

I proponenti, ai fini dell'ammissione alla gara, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a)** non avere la qualità di titolari o amministratori o soci di società di persone in imprese che partecipino alla gara per lo stesso tratto di arenile, nonché non detenere, rispetto alle stesse, forme di collegamento o di controllo previste ex art. 2359 C.C.;
- b)** non aver riportato condanne e non aver a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili ex art. 686 C.P.P. (*in caso affermativo essi dovranno precisarne l'oggetto nella domanda di ammissione di cui all'allegato n.4 , specificando eventuali sentenze ex art. 444 C.P.P., c.d. "Pena patteggiata"*);
- c)** non presentare condizioni comportanti l'impossibilità dell'assunzione di pubblici contratti, previste dalla legge n. 575/65 e successive modificazioni;
- d)** essere titolari del patentino di salvamento (quanto all'attività di vigilanza a mare) ovvero, se non ancora acquisito, impegnarsi a conseguirlo e comprovarlo prima della stipula della convenzione, a pena di decadenza o avere nella propria organizzazione un adeguato numero di titolari del patentino di salvamento. (**N.B.:** *tale patentino può far capo a un socio a soci, o a un collaboratore a collaboratori, o a un dipendente a dipendenti del titolare/ legale rappresentante dell'impresa; il nome del titolare/ dei titolari di tale patentino devono essere specificati nell'istanza di ammissione*) o impegno a presentare un numero adeguato di titolari di patentino di salvamento (precisare nell'istanza di ammissione e nel progetto tecnico in valutazione il numero dei titolari di patentino che si intende assumere);

Le imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a)** solo in caso di cooperative, essere regolarmente iscritte al Registro prefettizio;
- b)** solo in caso di consorzi di cooperative, essere regolarmente iscritti nello Schedario generale della cooperazione;
- c)** non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche;
- d)** non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità, decadenza, divieto o sospensione previste dalla legislazione antimafia, con particolare riferimento all'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, e all'art. 4 del Decreto Legislativo del 8/8/1994, n. 490;
- e)** non trovarsi in altre situazioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, previste dalla legislazione vigente.
- f)** avere nel proprio organico la disponibilità di personale munito di patentino di salvamento (quanto all'attività di vigilanza a mare) o di impegnarsi ad assumere e ad avere in forze fin dall'inizio dell'affidamento la disponibilità di personale munito di patentino di salvamento (quanto all'attività di vigilanza a mare);

L'offerente dovrà altresì dichiarare espressamente di aver preso atto dell'attuale stato dei luoghi e delle condizioni delle aree e delle strutture esistenti nell'ambito delle concessioni oggetto di affidamento.

Raggruppamenti di imprese

Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, fatta eccezione per quelli di cui ai punti d) ed e) che potranno sussistere con riguardo ad una sola impresa del raggruppamento.

L'impresa che partecipa ad un raggruppamento non può, a pena di esclusione, concorrere singolarmente, né far parte di altri raggruppamenti.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese e comporta la responsabilità solidale, nei confronti del soggetto appaltante, di tutte le imprese raggruppate.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte pervenute sono valutate da una Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, che valuterà le proposte attribuendo a ciascuna il punteggio risultante dall'applicazione dei criteri qui di seguito indicati.

Tali criteri sono conformi a quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:

- “ Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, ai sensi dell'art.11 della L.R. 28 aprile 1999 n.13 ” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.18 del 9.4.2002 (art.8 b9);
- “ Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari ” approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512 del 21.5.2004 (art.6, comma);

A) Caratteristiche dei proponenti: titoli di studio e formativi

A1) Titoli di studio e di formazione in materie attinenti ai servizi turistico - ricettivi e della balneazione:

- punti 3 per titoli di studio
- punti 2 per altri titoli

max. 5 punti

N.B.: Occorre dichiarare le persone in possesso di tali titoli, che rilievo e che posizione assumono all'interno della struttura dell'operatore economico concorrente allegando le copie conformi dei titoli dichiarati. Nel caso in cui si intenda assumere il personale a seguito dell'aggiudicazione specificare le persone e i titoli in possesso delle persone che si intendono assumere. Nel caso non siano disponibili i nominativi delle persone che si intendono assumere non verrà attribuito il punteggio in relazione al presente criterio. Nel caso che la persona indicata come da assumere non fosse poi definitivamente assunta o, nel corso dell'appalto dovesse recedere per qualsiasi motivazione dal rapporto di lavoro con l'aggiudicatario questa dovrà idoneamente essere sostituita pena la risoluzione del contratto.

B) Caratteristiche dei proponenti: esperienze professionali.

Costituiscono oggetto di valutazione le esperienze professionali proprie delle imprese oppure quelle maturate a vario titolo (lavoro dipendente, autonomo o d'impresa). Vengono valutate su

base ponderale da parte della commissione sulla base della quantità e della qualità delle esperienze dichiarate.

B.1) Esperienze professionali nel settore dei servizi turistico - ricettivi e della balneazione
max. 5 punti

C) Caratteristiche dei proponenti: profili occupazionali.

Tenuto conto che il numero minimo di personale di base obbligatorio pena esclusione dalla procedura di gara e' di n. 1 bagnino a tempo pieno, n. 2 addetti a tempo pieno - costituiscono oggetto di valutazione le circostanze descritte qui di seguito:

C.1) Nuova imprenditoria giovanile: società (anche cooperative o neo-costituite) composte da più soci che si intendono utilizzare per la gestione:

- esclusivamente di età compresa tra i 18 ed i 35 anni alla data della presentazione della domanda, ovvero
 - prevalentemente di età compresa tra i 18 ed i 29 anni alla data della presentazione della domanda;
- max. 15 punti**

N.B.: Occorre dichiarare le persone che si intendono utilizzare per la gestione della spiaggia e la loro età al giorno della presentazione dell'offerta. Nei casi su descritti verranno attribuiti 15 punti. Nel caso in cui non si abbiano soci della età su descritta si conseguiranno zero punti. Nel caso in cui parte dei soci che si intendano utilizzare per la gestione abbiano meno di 35 anni si attribuiranno due punti per ogni socio di età pari o inferiore ai 29 anni e un punto per ogni socio di età pari o inferiore a 35 anni.

C.2) Livelli di occupazione: numero di lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che s'intendono occupare nella gestione della SLA.

max. 5 punti

N.B.: Occorre dichiarare i nominativi delle persone che sono all'interno della struttura dell'operatore economico concorrente e che si intendono utilizzare per la gestione della spiaggia. Se in sede di gara si intende solo dichiarare il numero di lavoratori che si intendono occupare si avverte che le assunzioni debbano essere fatte entro l'inizio della stagione balneare. Il mancato rispetto per gli anni di gestione operativa dell'appalto del livello di occupazione offerto potrà costituire, se non autorizzato espressamente dal Comune a seguito di richiesta motivata, fonte di risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente escussione della cauzione definitiva.

C.3) Livelli di occupazione: numero di lavoratori dipendenti disabili iscritti a libro matricola che si intendono occupare nella gestione della SLA.

max. 5 punti

N.B.: Occorre dichiarare le persone che sono all'interno della struttura dell'operatore economico concorrente. Se in sede di gara si intenda solo dichiarare il numero di lavoratori che si intendono occupare si avverte che le assunzioni debbano essere fatte entro l'inizio della stagione balneare. Il mancato rispetto per gli anni di gestione operativa dell'appalto del livello di occupazione offerto potrà costituire, se non autorizzato espressamente dal Comune a seguito di richiesta motivata, fonte di risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente escussione della cauzione definitiva.

D) Caratteristiche della proposta di gestione della SLA

Costituiscono oggetto di valutazione i seguenti fattori, desumibili dal “ Progetto di gestione”, compilato secondo lo schema allegato:

D.1) Qualità della conduzione dei servizi essenziali alla balneazione: le soluzioni organizzative e tecniche che si intendono adottare, le modalità di fruizione da parte del pubblico ed ogni altro aspetto che il proponente consideri significativo per lo svolgimento dei servizi;

max.15 punti

D.2) Attrezzature per servizi aggiuntivi: eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e facile rimozione, che – compatibilmente con le condizioni dell’arenile ed in coerenza con la vocazione tematica della spiaggia - il gestore ponga a disposizione del pubblico (gratuitamente e/o a pagamento) al fine di ampliare le forme di fruizione dell’arenile, la capacità di attrazione della SLA e la soddisfazione da parte del pubblico;

max. 15 punti

D.3) Iniziative per servizi aggiuntivi: eventuali iniziative che il concorrente si impegni ad assumere - attraverso la propria organizzazione d’impresa e/o con la collaborazione a qualsiasi titolo di altri operatori convenzionati – per mettere a disposizione del pubblico particolari forme di intrattenimento o di servizi alla persona, in coerenza con la vocazione tematica della spiaggia e per le finalità di cui al punto precedente;

max. 15 punti

D.4) Iniziative ed agevolazioni di tipo sociale: eventuali iniziative specifiche o forme di agevolazione che il concorrente intenda adottare a favore di determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela quali i bambini, gli anziani, i portatori di handicap;

max. 20 punti

Tutti i criteri di cui al punto D sono valutati su base ponderale dalla commissione di gara applicando al punteggio massimo un coefficiente di valutazione compreso tra zero e uno.

Nel caso in cui l’offerta per un singolo punto non sia espressa, sia del tutto carente o non rispondente al tema del criterio o non sia espressa in modo chiaro e comprensibile o per estrema genericità non si procederà all’esclusione dell’offerta ma all’applicazione del coefficiente pari a zero.

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La gara si svolge interamente ed esclusivamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione in uso al Comune di Albenga:

<https://cuacalbenga.acquistitelematici.it>

Tutta la documentazione di gara dovrà essere caricata tramite la piattaforma e secondo le istruzioni di utilizzo. Non saranno accettate offerte effettuate in modo differente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto (Allegato DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) dovrà essere caricata firmata digitalmente o con firma corredata di valido documento di identità.

2. Valido documento di identità;

La suddetta domanda da rendersi sul modello allegato costituente parte integrante del presente invito, **in bollo**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente. **(allegato 1)** contiene le dichiarazioni nell'Allegato Domanda di partecipazione da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

Alla suddetta documentazione allegare:

nel caso di COOPERATIVE E CONSORZI

Le Cooperative devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

I Consorzi di Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Inoltre dovranno produrre:

- **(nel caso di consorzi di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016):**
Dichiarazione che indichi per quali ditte consorziate il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
- **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):**
Dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
- **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):**
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

Verranno escluse dalla gara le imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale quali ad esempio la comunanza del legale rappresentante - titolare / amministratori / soci / direttori e/o responsabili tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 salvo dimostrazione da parte dei concorrenti della autonomia della redazione dell'offerta e la non imputabilità ad un unico centro decisionale;

Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di impresa occorre presentare nella Documentazione amministrativa l'atto notarile di costituzione dell'Associazione temporanea di Imprese, nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e relativo alla presente gara;

Nel caso di ATI non ancora formalmente costituite, per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare contestualmente alla domanda di partecipazione la dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno l'associazione temporanea, ovvero dal/i soggetto/i munito/i di specifica delega allo/i stesso/i conferita dal/i citato/i legale/i rappresentante/i, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000, in cui vengono indicati in modo chiaro e inequivocabile:

- i soggetti che intendono far parte dell'A.T.I., il soggetto designato come capogruppo, e la parte di opera che ciascuno dei soggetti intende svolgere;
- l'impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno l'associazione temporanea, ovvero dal/i soggetto/i munito/i di specifica delega allo/i stesso/i conferita dal/i citato/i legale/i rappresentate/i, in caso di affidamento dell'appalto di produrre la formalizzazione della costituzione dell'A.T.I. con atto notarile entro 10 giorni dall'aggiudicazione;
- le parti di prestazione per ogni soggetto dell'Ati ai sensi dell'Art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

N.B.: le Cooperative devono, inoltre, presentare una dichiarazione del legale rappresentante relativamente all'iscrizione nell' Albo Nazionale Società Cooperative;

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

MODELLO DI RELAZIONE TECNICO QUALITATIVA adeguatamente sottoscritta e compilata in modo chiaro secondo le norme richiamate nello stesso allegato.

ALLEGATI AL MODELLO DI RELAZIONE TECNICO QUALITATIVA

BUSTA B

Offerta tecnico qualitativa

Deve contenere la seguente documentazione sottoscritta digitalmente:

1. **Relazione tecnico descrittiva riassuntiva formulata sulla base del modello A)** allegato al presente bando descrive, punto per punto, ogni aspetto sottoposto alla valutazione della commissione di gara.

Titoli di valutazione; per la valutazione del punto 1 dei criteri di cui all'articolo 12 lett. A). In sede di gara è sufficiente la dichiarazione dei titoli in possesso. A seguito dell'aggiudicazione verranno richiesti i documenti in originale o copia conforme.

In generale per ogni sub criterio tecnico qualitativo basato su valutazione ponderale da parte della commissione si aggiudicherà il punteggio massimo all'offerta più soddisfacente pervenendo a valutare le altre offerte per quanto possibile in proporzione all'offerta considerata più vantaggiosa applicando pertanto la riparametrazione. Si applicherà ulteriore riparametrazione per ogni criterio. La riparametrazione non si applicherà invece sulla somma dei criteri
Il punteggio di valutazione dell'offerta tecnico – valutativa sarà costituita dalla somma dei sopra citati richiesti criteri e sub criteri ai sensi dell'art.12 del presente capitolato d'appalto;

Per quanto attiene ai servizi aggiuntivi contenuti nella relazione sull'offerta tecnica si precisa che il concorrente dovrà illustrare le proposte di tipo gestionale; in particolare dovranno essere descritte le proposte migliorative, aggiuntive ed integrative che il concorrente intende apportare alle diverse prestazioni e attività descritte e oggetto di affidamento. Tali proposte, per essere esaminate, con possibilità di acquisire punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta, non dovranno comportare alcun onere per il Committente e non dovranno alterare, né variare significativamente, i servizi e le attività contenute nel Capitolato. **Qualora le proposte di cui ai punti D2) D3) e D4) dell'art. 12 del presente capitolato d'appalto siano valutate dalla Commissione non adeguate, non si determinerà la esclusione del concorrente dalla gara,**

ma si procederà all'assegnazione di punteggio uguale a zero relativamente all'elemento o sub-elemento interessato dalla proposta e non accettato, perché appunto giudicato inadeguato.

Per quanto concerne le proposte relative a servizi aggiuntivi e migliorie, pertanto, le imprese considereranno in ogni caso l'offerta complessivamente come remunerativa.

La suddetta relazione tecnica **deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa singola offerente o dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria, in caso di riunione di imprese già formalizzata, o dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite, in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.**

Il concorrente aggiudicatario è vincolato ad effettuare i servizi oggetto del presente appalto conformemente a quanto dichiarato e contenuto nella documentazione di cui sopra. L'offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto.

La documentazione di gara dovrà essere caricata sulla piattaforma **entro le ore 12,00 del 30.05.2022.**

Resta inteso che il caricamento della documentazione di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la documentazione non giunga a destinazione in tempo utile.

14. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE - AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno **31.05.2022 alle ore 10,00**, presso l'Ufficio Demanio marittimo del Comune di Albenga o altro ufficio del Comune di Albenga.

Le sedute si terranno nel minor tempo possibile, possibilmente anche nella stessa giornata. Altre sedute pubbliche eventualmente necessarie saranno comunicate ai punti di contatto evidenziati nell'istanza di ammissione.

Sarà possibile seguire la seduta da remoto tramite la piattaforma telematica di negoziazione. Per ragioni legate all'organizzazione degli spazi in modo da garantire l'adeguato distanziamento sociale richiesto dalle norme anticontagio in vigore per l'emergenza sanitaria in corso si chiede cortesemente nel caso si voglia partecipare alle sedute pubbliche di prenotare la propria presenza tramite i contatti dell'U.O. Affari Legali e Negoziati dell'Ente evidenziati al termine del presente avviso.

In una o più sedute riservate la commissione darà corso all'esame ed alla valutazione comparativa delle proposte, nonché all'assegnazione dei punteggi relativi ai singoli criteri.

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto.

Nel verbale di gara - dal quale risulteranno pure le operazioni effettuate nella/e seduta/e riservata/e - la Commissione darà atto degli eventuali motivi d'esclusione e formulerà, come proprio ultimo adempimento, la graduatoria provvisoria.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta, purché corrispondente ai previsti requisiti di ammissibilità ed ai criteri minimi di qualificazione.

In successiva seduta pubblica sarà data lettura della graduatoria. In tale sede, e nel caso di parità di punteggio, la Commissione procederà ad un sorteggio nelle forme ritenute più idonee, alla presenza degli interessati.

Tutte le sedute si terranno nel minor tempo possibile e possibilmente anche nella stessa giornata.

Con successivo provvedimento del dirigente competente, si provvederà alla formale approvazione della graduatoria definitiva.

Qualora entro detto termine il vincitore non abbia provveduto, o abbia costituito un'impresa con caratteristiche diverse da quelle dichiarate in sede di gara, ovvero risulti privo di alcuno dei requisiti previsti dal bando, sarà dichiarato decaduto e l'assegnazione sarà fatta in favore del proponente collocato nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.

15. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ogni forma di chiarimento può essere chiesto solo ed esclusivamente tramite l'apposita sezione quesiti della piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per il presente affidamento. Tutta la documentazione di gara e i modelli di dichiarazione sono resi disponibili tramite la piattaforma.

I chiarimenti andranno richiesti entro le ore 10 del 24.05.2022.

Eventuali semplici richieste d'informazioni possono essere formulate con le modalità e di seguito indicati:

Ufficio Demanio Marittimo Comune di Albenga

Orario ricevimento: Riceve su appuntamento che può essere fissato tramite i contatti sotto riportati

Telefono : 0182 562271

E-mail : demanio@comune.albenga.sv.it

Ufficio Affari Legali e Negoziati Comune di Albenga

Orario di ricevimento: Riceve su appuntamento che può essere fissato tramite i contatti sotto riportati

Telefono: 0182 562224 250

E- mail : gareappalti@comune.albenga.sv.it

16. PRESE VISIONI

La presa visione dei luoghi deve essere effettuata autonomamente.

16. PUBBLICITA'

Il presente bando viene pubblicato mediante:

- affissione del testo integrale, all'Albo pretorio on line del Comune di Albenga;
- pubblicazione del testo integrale, sul sito internet del Comune di Albenga tramite la piattaforma telematica di negoziazione in uso al Comune di Albenga.

Albenga, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente

Ing. Franca Briano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegato:

SPECIFICHE TECNICHE INERENTI LE PRESTAZIONI E LE DOTAZIONI
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
N°18 IN LUNGOMARE COLOMBO

Art.1 Le presenti specifiche tecniche stabiliscono; le modalità di funzionamento e gestione delle spiagge libere attrezzate (di seguito denominate semplicemente S.L.A.) sia nel periodo estivo (balneazione) che in quello invernale (elioterapia) fino al 31.12.2023.

Fermo restando il periodo minimo di funzionamento della S.L.A. durante la stagione balneare, dal 01 maggio al 30 settembre, la S.L.A. potrà essere aperta solo per attività elioterapica per un periodo minimo di sei mesi l'anno (autunno – inverno).

La S.L.A. deve rimanere aperta senza interruzioni giornaliere, per tutta la stagione balneare con le modalità e orari previsti dall'ordinanza comunale n. 86 del 26 maggio 2015.

Per i periodi fuori stagione balneare la S.L.A., per attività elioterapica deve rimanere aperta almeno tre giorni la settimana con le modalità e orari previsti dall'ordinanza comunale n. 86 del 26 maggio 2015. Potrà rimanere chiusa, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e per lavori di manutenzione per un massimo di 60 giorni.

La ditta aggiudicatrice, durante la stagione invernale e al di fuori della stagione balneare, dovrà provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale con particolare cura, attenzione e maggior frequenza durante i periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).

Le regole di apertura della S.L.A. sono quelle stabilite dalla su citata ordinanza comunale n. 86/2015.

Art.2 La S.L.A. oltre alle attrezzature previste nel progetto la cui consistenza massima non può eccedere quelle stabilite nell'ordinanza n. 86/2015 sarà dotata di ombrelloni e sdraio e/o lettini che dovranno essere posizionati ad una distanza minima fra loro di mt. 2,00 in larghezza e di mt. 2,50 in profondità nel caso di utilizzo di sdraio e di mt. 2,50 in larghezza e mt. 3,00 in profondità nel caso di utilizzo di lettini. La S.L.A. dovrà essere dotata di un'imbarcazione da utilizzare unicamente per il salvataggio come disposto dal Capo del Circondario Marittimo di Savona, di prestazione di salvataggio sopraelevata dal piano spiaggia nonché di tutto il materiale previsto per il servizio di soccorso e di assistenza bagnanti.

Art.3 La S.L.A. deve essere dotata di un servizio igienico ad uso di portatori di handicap e di una cabina, di adeguate dimensioni, da destinarsi ad uso spogliatoio per i portatori di handicap, di un percorso orizzontale di accesso alla battigia anche per mezzo di sedie per disabili. Dovranno essere previsti almeno 4 ombrelloni, posti a fianco della passerella centrale dotati di lettini per disabili.

Art.4 Potrà essere attrezzata non più del 50% della superficie totale della concessione demaniale, il restante 50% dovrà essere lasciato libero a tutti gli effetti. Tale compartimentazione sarà articolata in maniera longitudinale rispetto alla dividente demaniale durante la stagione balneare ed in modo trasversale rispetto alla dividente demaniale durante il periodo di utilizzo per elioterapia. L'accesso alla parte libera dovrà avvenire senza pagamento dell'ingresso. Resta inteso che, in tal caso, gli utenti non potranno usufruire di nessun servizio in dotazione alla S.L.A. (spogliatoi, ombrelloni, sedie, lettini) ma solo delle docce poste a margini della spiaggia e dei servizi igienici.

I gestori dovranno porre in modo ben visibile apposito cartello come da facsimile allegato alle linee guida regionali.

La S.L.A. dovrà essere delimitata da apposite recinzioni a giorno con altezza massima di mt. 1.10, realizzata con materiale leggero e decoroso, preferibilmente in legno e corda, che non precludano

le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica o in altri elementi che producano “effetti barriera”.

Art.5 Per la S.L.A. saranno applicate le tariffe determinate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 04.06.2015 fatti salvi gli aggiornamenti per le stagioni successive, fatti altresì salvi eventuali ribassi offerti dai gestori in sede di gara.

Art.6 Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato da personale qualificato come prescritto da ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona

Art.7 I gestori dovranno garantire:

1. L'osservanza dei presenti articoli e dell'ordinanza n. 86 del 26 maggio 2015 del Comune di Albenga in materia di attività balneari e delle disposizioni della Autorità Marittima;
2. Assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita ordinanza balneare;
3. Durante il periodo e negli orari di apertura della S.L.A. ai fini balneari, l'intera organizzazione della sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
4. Assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessario l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
5. Munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
6. Mantenere durante il periodo di esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
7. Comunicare in forma scritta tramite PEC, mediante la modulistica scaricabile dal sito www.comune.albenga.sv.it, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Circondariale Marittimo competente per territorio ed all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
8. Comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
9. Assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia. I concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se gli stessi non risultano riportati nel titolo concessorio;
10. Effettuare l'apertura delle eventuali attività secondarie rientranti nella concessione, non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (chiosco bar, ecc.) con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
11. Garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
12. Garantire, l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc);

13. Esporre in modo ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.10.1991 del ministero del Turismo e dello Spettacolo;
14. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello, come da facsimile allegato alle linee guida regionali, indicante il periodo e gli orari di apertura;
15. Per il periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.) Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di 60 giorni /anno;
16. In caso di allerta arancione e/o rossa la S.L.A. dovrà essere chiusa e devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini ecc)
17. Nelle giornate di forte vento i concessionari e/o gestori dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza E' VIETATO mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
18. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario ed il gestore devono assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
19. Gli ombrelloni, devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574.
20. La pulizia dell'arenile della S.L.A. sarà a carico del gestore per tutta la durata del periodo della gestione; nella S.L.A. in posizione indicata dall'Ufficio Ambiente Comunale dovranno essere posizionati in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
21. Il gestore dovrà provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia e delle relative aree di pertinenza, raccogliendo in appositi contenitori le immondizie ed ogni materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi indicati dall'Ufficio Ambiente del comune di Albenga;

Non potranno essere esercitate attività diverse da quelle che sono oggetto della concessione demaniale (es. Commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali) e/o che sono state presentate ed accolte in sede di gara.

Art.8 Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni a cose e persone, furti o smarrimenti di oggetti e merce di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi nella S.L.A. ed ad ogni rapporto che si sia instaurato dal gestore con terzi sia durante il periodo di apertura ed esercizio dell'attività di balneazione che nel periodo invernale.

Art.9 Copia del presente documento dovrà essere esposto unitamente all'ordinanza Comunale e all'ordinanza dell'Autorità Marittima in zona ben visibile a disposizione della clientela.

Albenga, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente

Ing. Franca Briano

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*
